



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

N. 333-ORD/numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199. Modifiche agli istituti per la tutela della genitorialità.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

La legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199, ha apportato una serie di modifiche agli istituti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che, in quanto trovano applicazione anche nei confronti del personale della Polizia di Stato, si ritiene opportuno rappresentare.

Preliminarmente, si evidenzia che trattasi di modifiche che hanno riguardato profili oggettivi, fondamentalmente connessi ai limiti temporali di fruizione degli istituti di cui al d.lgs. n. 151/2001, senza incidere sui meccanismi di relativa operatività.

Ciò posto, la disposizione della legge n. 199/2025 che viene in rilievo è l'art. 1, comma 219.

In particolare, l'art. 1, comma 219, lett. a), ha innalzato il limite temporale previsto per la fruizione dell'istituto del congedo parentale di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, al quale si può accedere, oggi, entro i primi *"quattordici (prima dodici) anni di vita"* del minore.

Il medesimo innalzamento è stato previsto, dall'art. 1, comma 219, lett. d), per la fruizione del congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti, di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 151/2001. Infatti, secondo l'attuale disciplina, *"Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni (prima dodici) dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età."*

Inoltre, con l'art. 1, comma 219, lett. b), è stata innalzata l'età del minore entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale, riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 in caso di minore con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ora è fissata *"entro il compimento del quattordicesimo (prima dodicesimo) anno di vita del bambino"*;

Con l'art. 1, comma 220, della legge n. 199/2025, poi, è stato modificato, in senso maggiormente favorevole al lavoratore, l'istituto del congedo per la malattia del figlio di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 151/2001.

Segnatamente, il beneficio è, oggi, fruibile per l'astensione dal lavoro per le malattie di ogni figlio di *"età compresa fra i tre e i quattordici (prima otto) anni"* fino a *"dieci giorni (prima cinque) lavorativi all'anno"*, ferma restando l'assenza di indennizzo.

MINISTERO DELL'INTERNO
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO II - AA.GG. e Personale - ARCHIVIO
Prot.: 0057719 del 04/05/2026 Entrata Cod. Amm. m. 1
AOC: RMPADG
Data: 04/05/2026 13:37:29



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

Con specifico riguardo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato, si rammenta che, ai sensi dell'art. 8, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, *"I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio."*

I commi 3 e 4 della medesima disposizione riguardano, rispettivamente, il congedo per malattia del figlio di età non superiore a tre anni, per il quale non viene ridotto il trattamento economico percepito fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi l'anno, e il congedo per malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, per il quale, invece, non è previsto alcun trattamento economico.

Nulla, invece, dispongono in merito ai congedi per malattia del figlio di età compresa tra gli otto e i quattordici anni.

Sicché, con riferimento a tale ultima fattispecie, in mancanza di altra disposizione normativa utile, troverà applicazione la disciplina generale di cui all'art. 48 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Si fa presente, peraltro, che gli innalzamenti riportati trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi di assenza fruiti a mente delle disposizioni richiamate fino al 31 dicembre 2025 i limiti temporali rimangono quelli previgenti.

Restano ferme, infine, le ulteriori disposizioni sancite in materia di tutela della genitorialità dal d.lgs. n. 151/2001, nonché dai decreti del Presidente della Repubblica cosiddetti "contrattuali".

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione

Len
pr